

Regolamento per l'elezione degli organi sociali di **“CSV Trentino-Non Profit Network”**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative all'elezione degli organi sociali di “CSV Trentino-Non Profit Network”, da qui in avanti indicata anche come “Associazione”.

Art.1 - Cause di incompatibilità dei membri del Consiglio Direttivo

1. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. Non possono inoltre ricoprire la carica di Consigliere:
 - a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale o provinciale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati;
 - b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del Decreto legislativo 267/2000;
 - c) i parlamentari nazionali ed europei;
 - d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.
3. Non possono infine essere nominati Consiglieri:
 - a) coloro che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato, autonomo o qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente e del coordinatore dell'Associazione.
2. Sono sospesi *pro tempore* dalla carica di Consigliere, e quindi dalle relative funzioni, coloro che si candidano a competizioni elettorali di livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

Art.2 - Convocazione dell'Assemblea e candidature per l'elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del proprio mandato, invia a tutti gli associati una comunicazione scritta invitandoli a presentare possibili candidature a Consigliere.
2. Coloro che intendono candidarsi a Consigliere dovranno presentare comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature devono in ogni caso essere corredate da un profilo personale del candidato e da una dichiarazione che descriva sinteticamente il programma rispetto al quale il candidato intende impegnarsi nel corso del suo mandato.
4. Qualora chi si candida non sia il legale rappresentante dell'ente associato deve essere comunque un associato o membro dell'ente stesso, appositamente delegato dal competente organo sociale. La delega deve essere formalizzata su carta intestata dell'ente e a firma del rappresentante legale.

Art.3 - Cause di incompatibilità del Presidente

1. Le cause di incompatibilità previste dall'art.1 per i Consiglieri valgono anche per il Presidente.
2. È sospeso *pro tempore* dalla carica di Presidente, e quindi dalle relative funzioni, colui che si candida a competizioni elettorali di livello nazionale, regionale, provinciale o comunale. Si applica l'art.19, c.8 dello Statuto.

Art.4 - Convocazione dell'Assemblea e candidature per l'elezione del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del mandato di Presidente, invia a tutti gli associati una comunicazione scritta invitandoli a presentare possibili candidature.
2. Così come per i membri del Consiglio Direttivo, anche per l'elezione del Presidente i candidati dovranno presentare comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva.
3. Le candidature devono in ogni caso essere corredate da un profilo personale del candidato e da una dichiarazione che descriva sinteticamente il programma rispetto al quale il candidato intende impegnarsi nel corso del suo mandato.
4. Qualora chi si candida non sia il legale rappresentante dell'ente associato deve essere comunque un associato o membro dell'ente stesso, appositamente delegato dal competente organo sociale. La delega deve essere formalizzata su carta intestata dell'ente e a firma del rappresentante legale.
5. Gli enti associati possono indicare un candidato alla carica di Presidente e un candidato alla carica di Consigliere. La stessa persona non può candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente e alla carica di Consigliere.

Art.5 - Cause di incompatibilità dei componenti dell'organo di controllo

1. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.
2. Non possono essere nominati come componenti dell'organo di controllo il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del coordinatore dell'Associazione.

Art.6 - Convocazione dell'Assemblea e candidature per l'elezione dell'organo di controllo

1. Il Consiglio Direttivo, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del mandato dell'organo di controllo, promuove una comunicazione pubblica al fine di raccogliere possibili candidature.
2. Le candidature per l'elezione dei 2 (due) componenti effettivi e dei 2 (due) supplenti dell'organo di controllo dovranno pervenire per iscritto alla segreteria dell'Associazione entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di riunione dell'Assemblea elettiva, e dovranno essere corredate dal curriculum del candidato, il quale attesti il possesso dei requisiti previsti dall'art.2397, c.2, del Codice Civile, oltre che da un profilo personale dello stesso.

Art.7 - La Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è nominata dall'organo di controllo ogni volta che si deve tenere una elezione degli organi sociali.
2. La Commissione è composta da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) nominato fra gli associati, 1 (uno) scelto fra i dipendenti della struttura tecnica e 1 (uno) nominato fra i componenti dell'organo di controllo. Non possono farne parte i componenti in carica del Consiglio Direttivo e coloro che si candidano.
3. Nel caso di elezione dell'organo di controllo la Commissione elettorale è composta da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) nominati fra gli associati e 1 (uno) scelto fra i dipendenti della struttura tecnica.
4. La Commissione nomina al suo interno il Presidente.
5. La Commissione deve svolgere il proprio compito in modo autonomo ed indipendente da ogni altro organo dell'Associazione, e deve agire in modo trasparente ed imparziale.
6. La Commissione elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle candidature pervenute, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
7. In Assemblea la Commissione deve verificare la regolare posizione degli aventi diritto di voto, ossia dei legali rappresentanti degli enti associati o dei loro delegati.
8. In caso di elezione congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo, i nomi dei candidati dovranno essere elencati in due schede separate, una comprensiva dei candidati alla carica di Consigliere ed una riferita ai candidati alla carica di Presidente. In merito ai candidati alla carica di Consigliere il numero di preferenze assegnabili non potrà essere superiore al numero dei componenti stabiliti dall'Assemblea per il mandato.
9. Sono considerate nulle le schede che identificano il votante ovvero che contengono elementi estranei all'operazione di votazione.
10. La Commissione procede allo spoglio delle schede di votazione e redige verbale di tutte le operazioni elettorali.
11. La Commissione elettorale conclude il suo mandato con l'insediamento dell'organo sociale neo eletto.

Art.8 - Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli associati e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.